

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 437 DEL 29/12/2020

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI DOMICILI DIGITALI INATTIVI DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA'

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

CONSIDERATO che il Segretario Generale f.f. esercita altresì le funzioni di Conservatore del Registro delle Imprese;

VISTE le modifiche apportate dall'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" all'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito con legge n. 2/2009) e all'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (convertito con legge n. 221/2012) che impongono sia alle società che alle imprese individuali di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;

PRECISATO che laddove nel testo della presente determinazione è usato il termine "PEC" si fa comunque riferimento al "domicilio digitale", secondo la definizione introdotta dal D.L. 16.07.2020, n. 76 ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese;

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

RILEVATA per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle

imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”;

RICORDATA la determinazione dirigenziale n. 335 del 10/11/2020 pubblicata in data 11/11/2020, con la quale è stato dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio per 4.415 indirizzi PEC inattivi relativi a imprese con sede in provincia di Lucca risultanti dagli elenchi (parte integrante della sopra citata determinazione dirigenziale) estratti con l'applicazione “Cruscotto di istruttoria di PEC irregolari” del sistema camerale, con il quale è possibile effettuare in modo massivo e automatico il monitoraggio delle PEC revocate;

PRECISATO che l'avvio del procedimento d'ufficio per la cancellazione degli indirizzi PEC (revocati e non validi) è stata eseguita mediante la pubblicazione all'albo camerale on line dall'11/11/2020 della determinazione n. 335/2020 e dei relativi elenchi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 e mediante la pubblicazione della citata documentazione anche sul sito camerale nella pagina dedicata e intitolata “Cancellazioni d'ufficio delle PEC irregolari”;

RICORDATA la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che, per uniformare l'applicazione delle disposizioni normative da parte degli uffici del registro delle imprese, stabilisce il principio secondo cui i domicili digitali non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese con periodiche verifiche;

RICORDATO che l'Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese con sede in provincia di Lucca con domicilio digitale inattivo ed in particolare con la seguente irregolarità: indirizzo revocato e indirizzo non valido, ed è in grado di verificare se l'irregolarità è stata sanata;

VERIFICATO che le disposizioni ora citate (articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 e art. 5 del D.L. n.179 del 18.10.2012) dispongono che le imprese il cui domicilio digitale venga cancellato dal registro delle imprese, così come le imprese che non hanno indicato entro la data del 1° ottobre 2020 il proprio indirizzo, siano soggette a sanzione amministrativa irrogata contestualmente all'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;

PRESO ATTO che al momento il sistema camerale non è in grado di assegnare d'ufficio alle imprese un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile all'indirizzo impresa.italia.it, come previsto dall'art. 16 ultimo periodo comma 6-bis DL 185/2008 e dall'art. 5 ultimo periodo comma 2 DL 179/2012;

PRECISATO che l'ufficio registro delle imprese, solo quando sarà reso possibile a livello nazionale dalla società consortile di informatica delle camere di commercio, potrà procedere tanto all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale alle imprese per le quali, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, si darà luogo alla cancellazione del domicilio digitale inattivo, tanto all'accertamento della violazione amministrativa, data la contestualità prevista dalle disposizioni richiamate nell'effettuare le due attività;

RICORDATO che le pratiche di iscrizione e di variazione del domicilio digitale al Registro delle imprese sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

RITENUTA l'opportunità di effettuare periodiche verifiche sui domicili digitali risultanti iscritti nel registro delle imprese in quanto alla luce della normativa vigente il domicilio digitale dell'impresa rappresenta un dato essenziale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i terzi in genere;

CONSIDERATO che tra le attività programmate dall'Ufficio Registro delle Imprese di Lucca per l'anno 2020 era prevista la cancellazione di almeno 800 domicili digitali;

CONSIDERATO che ad oggi il numero di domicili digitali irregolari relativi ad imprese con sede in provincia di Lucca è molto elevato e di conseguenza è in pari misura molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare (poco meno di 4.800 imprese);

CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione in oggetto dovrebbe essere notificato a mezzo di raccomandata AR, data l'impossibilità di ricorrere al domicilio digitale, impossibilità imputabile esclusivamente all'inadempimento della stessa impresa in quanto obbligata a comunicare ogni modifica avente ad oggetto il proprio domicilio digitale, assicurandone validità e funzionalità nel corso del tempo;

RITENUTO che il presente provvedimento possa essere adottato dal Conservatore in forma massiva, avendo contenuto identico per una pluralità di imprese che presentano la stessa tipologia di irregolarità del domicilio digitale ad oggi risultante dal registro delle imprese (in particolare, indirizzo revocato e indirizzo non valido e non regolarizzazione dello stesso);

RITENUTO che risponda a principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa concludere con il presente atto il procedimento d'ufficio per la cancellazione dei domicili digitali inattivi di una pluralità di imprese allo scopo di produrre effetti significativi sul sistema di pubblicità legale dell'impresa;

PRESO ATTO dell'impossibilità di ricorrere alla notificazione a mezzo raccomandata A.R. nell'espletamento dei controlli d'ufficio in oggetto per le seguenti ragioni:

- eccessiva onerosità dell'invio tramite racc. AR tenuto conto dell'elevato numero di imprese per cui avviare il procedimento (minimo € 4,26 per posizione per un totale circa di € 20.500)
- assenza di copertura dei costi mediante diritti di segreteria trattandosi di pratiche per cui le norme di legge stabiliscono un regime di esenzione
- necessità di non determinare un ulteriore aumento dei cd. 'consumi intermedi'
- indicazione derivante dallo stesso art. 37 del D.L.76/2020, c. 2 bis, secondo cui dall'attuazione della norma in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

VISTO l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VISTO l'art 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

TENUTO conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005 in base al quale la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

RICHIAMATO anche l'art. 20 del Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca secondo cui la comunicazione del procedimento può avvenire anche mediante pubblicazione all'Albo camerale e sul sito web della Camera di Commercio qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento (determina dirigenziale N. 335/2020) per un congruo periodo di tempo, quantificato in trenta giorni, abbia consentito di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

RILEVATO che la pubblicazione sull'Albo camerale on line è stata affiancata anche dalla pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio sia in home page che nell'apposita sezione dedicata al domicilio digitale, nonché dall'invio di comunicazioni informative a Ordini professionali e Associazioni di imprese (nostro protocollo generale N. 24923 del 26/11/2020);

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio del procedimento dava atto che nel termine di trenta giorni le imprese dovessero regolarizzare la posizione riattivando quello scaduto ovvero dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

VERIFICATO che non sono pervenute controdeduzioni o opposizioni alla procedimento di cancellazione degli indirizzi PEC pubblicati all'Albo online e sul sito camerali;

CONSIDERATO infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale di cancellazione dei domicilia digitali revocati o non validi può essere analogamente emanato dal Conservatore in modo cumulativo, con provvedimento massivo, avendo contenuto identico riferibile ad una pluralità di destinatari: nello specifico, ne sono destinatari tutte le imprese individuali e le

società sulla cui posizione anagrafica presso il Registro delle imprese risultano ancora iscritti indirizzi PEC/Domicili digitali viziati dalle stesse irregolarità riscontrate in occasione dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 335 del 10/112020;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, la cancellazione dei domicili digitali inattivi relativi alle imprese di cui agli elenchi allegati al presente provvedimento che sono parte integrante dello stesso;

2. di disporre per le motivazioni in premessa indicate che la notifica della comunicazione del presente provvedimento avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo (revocato o non valido) avvenga mediante pubblicazione per otto giorni nell'albo camerale online ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;

3. di pubblicare con le stesse modalità di cui al precedente punto 2) e per le stesse finalità, anche gli elenchi delle imprese destinatarie della notificazione, allegati al provvedimento di cancellazione;

4. di pubblicare notizia del presente atto e dei relativi allegati sul sito camerale sia in home page che nella apposita sezione dedicata al domicilio digitale, con link alla pagina dell'albo camerale;

5. di informare le imprese ricomprese negli elenchi di cui al punto 1) che entro il termine di 8 (otto) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione possono presentare ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189 ultimo comma del codice civile;

6. di dare indicazione all'ufficio registro imprese di prevedere un'ulteriore verifica delle PEC di tutte le posizioni di cui al punto 1) prima di procedere alla cancellazione delle stesse e di non procedere alla cancellazione del domicilio digitale regolarizzato o riattivato .

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Alessandra Bruni)

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente